



## 12. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 12.1 Il Cliente dovrà provvedere affinché il proprio computer abbia una corretta configurazione, provvedendo a configurare correttamente il software di collegamento. Il Cliente potrà a tal fine utilizzare il numero telefonico 0373.736363 dell'help-desk di MFT o consultare le guide sul sito istituzionale <http://www.volacolvento.it>.
- 12.2 Il Cliente garantisce sotto la propria responsabilità la veridicità e la correttezza dei dati forniti al momento dell'attivazione del Servizio per l'esecuzione del presente Contratto e terrà MFT indenne da qualsiasi pretesa di terzi comunque relativa ai suddetti dati.
- 12.3 E' fatto obbligo al Cliente di comunicare a MFT, all'atto dell'accettazione della scheda di adesione al Servizio, i propri dati anagrafici nonché di indicare le generalità dell'utilizzatore del Servizio e il luogo ove le apparecchiature necessarie per il funzionamento dello stesso dovranno essere collocate.
- 12.4 E' vietato in particolare trasferire l'antenna e i relativi accessori hardware necessari per il funzionamento del Servizio presso altro sito geografico rispetto a quello iniziale di installazione.
- 12.5 Il Cliente si impegna a non utilizzare il Servizio per invio di pubblicità non richiesta, per scopi illeciti ovvero contrari alla morale, all'ordine pubblico e al buon costume, nonché per trasmettere e/o pubblicare materiale pedopornografico, osceno, volgare, offensivo, diffamatorio e/o materiale illecitamente detenuto o protetto da copyright e comunque lesivo dei diritti di terzi. Il Cliente si impegna a non trasmettere materiale e/o messaggi idonei ad ingenerare condotte illecite e/o criminose e ad osservare e far osservare ad eventuali soggetti che utilizzano il Servizio con le proprie credenziali tutti gli obblighi strettamente connessi all'utilizzo del Servizio.
- 12.6 Il Cliente prende atto e accetta di manlevare e tenere indenne MFT da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del Servizio, anche qualora causato da terzi attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali, nonché da ogni pregiudizio, pretesa, azione e/o richiesta di risarcimento danni, avanzata nei confronti di MFT che trovi causa o fondamento in azioni o omissioni riconducibili al Cliente o che siano conseguenza dell'inosservanza e/o violazione delle disposizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 12.7 Il Cliente accetta che il servizio di recapito delle fatture avvenga attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale <http://www.volacolvento.it> nell'Area Clienti a lui dedicata e alla quale può accedere tramite i propri dati di accesso (username e password). Tutto ciò sottintende che MFT non invierà tali documenti in forma cartacea o a mezzo mail ma sarà cura del Cliente accedere alla fattura e stamparla ai fini della conservazione e registrazione contabile.
- 12.8 MFT si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e, conseguentemente, di disattivare il Servizio qualora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo insindacabile giudizio, che il Cliente sia inadempiente anche a uno solo degli obblighi innanzi indicati - e che, qui, espressamente si richiamano - nonché abbia o stia violando la normativa vigente, fatta comunque salva ogni azione di rivalsa e/o risarcitoria anche nei confronti dei terzi.

## 13. GARANZIE DEL CLIENTE

- 13.1 Il Cliente garantisce di essere proprietario degli impianti necessari per usufruire del servizio o, comunque, di essere stato autorizzato all'utilizzo dei predetti impianti.
- 13.2 Il Cliente garantisce che nessun utilizzo del servizio verrà effettuato, a qualunque titolo, da terzi da lui non espressamente autorizzati. Il Cliente assumerà, perciò, ogni responsabilità derivante da ogni e qualsiasi uso improprio del Servizio.
- 13.3 Il Cliente garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati personali, forniti al momento della richiesta del servizio sono veritieri ed esatti.

## 14. CLAUSOLE RISOLUTIVE / ESPRESSE

- 14.1 Il Contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, divenga in ogni caso insolvente o inadempiente o ceda i beni ai creditori, subisca un sequestro o altra forma di vincolo sul proprio beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che MFT decida di rinunciare ad avvalersi della condizione.
- 14.2 In caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 12 (Obblighi del Cliente) e 9 (Corrispettivi, fatturazione e pagamenti) o nell'ipotesi di cui all'articolo 3 (Modalità di adesione e di attivazione del Servizio, upgrade e downgrade linee), comma 3,4,5 relativa all'impossibilità di attivare il Servizio per cause non imputabili a MFT, il Contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 c.c. Successivamente, in caso di pendenze da parte del Cliente, MFT provvederà, mediante comunicazione scritta, inviata al Cliente a mezzo raccomandata a/r, contenente documento firmato in originale, all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente stesso, o, in alternativa, a mezzo documento firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicata dal Cliente, a comunicare la messa in mora per il credito non riscosso.

## 15. GARANZIE E RESPONSABILITÀ MFT

- 15.1 MFT garantisce la continuità nell'erogazione del Servizio, fatta salva la possibilità di sospendere temporaneamente il Servizio in occasione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni.
- 15.2 Per una migliore ed ottimale funzionalità del Servizio, MFT assicura un servizio di assistenza tecnica al Cliente che abbia comunicato malfunzionamenti (degrado) o guasti (disservizi) sulla propria connessione EOLO. In particolare solo i Clienti con profilo ELO POWER ed EOLO BUSINESS hanno diritto a SLA Dedicati, così come meglio *infra* precisati, compreso nel corrispettivo.
- Per servizio SLA Dedicati si intende la risoluzione entro il termine di seguito indicato dei guasti bloccanti (disservizi) comunicati dal Cliente aventi causa MFT.
- Per guasti bloccanti (disservizi) riscontrati sull'apparato Cliente, solo nell'ipotesi in cui determinino l'impossibilità assoluta di fruire del Servizio in virtù dell'assenza totale di connettività, si intendono:
- Guasto radio/antenna; • Guasto IDU; • Guasto cavo/connettore;
- Relativamente ai guasti sopraelencati e per il profilo EOLO Business, il ripristino avverrà entro il giorno lavorativo successivo alla apertura della segnalazione (solo se effettuata entro le ore 16:00) nella fascia oraria 08:00 – 19:00 Lunedì/Venerdì (esclusi festivi) – SLA Premium.
- Relativamente ai guasti sopraelencati e per il profilo EOLO Power, il ripristino avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla apertura della segnalazione (solo se effettuata entro le ore 16:00) nella fascia oraria 08:00 – 19:00 Lunedì/Venerdì (esclusi festivi) – SLA 3.
- Per i disservizi effettivamente riscontrati e addebitabili a MFT risolti oltre i tempi definiti dagli SLA dedicati, il Cliente potrà richiedere il riconoscimento di una penale così determinata: • il numero di giorni di ritardo • il canone giornaliero dell'accesso x 1,25
- Nei casi in cui per il calcolo della penale si faccia riferimento al canone giornaliero, quest'ultimo si intende pari al canone mensile diviso 30. Dal tempo di SLA vanno escluse le sospensioni per i casi:
- cause di forza maggiore; • mancato rilascio delle autorizzazioni da parte di enti pubblici o privati; • sede/abitazione Cliente situata in una "area speciale", facilmente individuabile per l'isolamento e la bassa densità di popolazione (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo le isole con meno di mille abitanti, zone di montagna disabitata, etc.) e/o situata in "località disagiate", in quanto non raggiungibile per vie ordinarie e solo mediante mezzi di trasporto speciali (es. elicottero, funivia, gatto delle nevi, aliscafo, etc.).

- Irreperibilità o impossibilità di accesso presso la sede/abitazione del Cliente per cause imputabili allo stesso;
  - SLA 5 ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, MFT garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate;
- attraverso il servizio di posta elettronica offerto al Cliente. Le predette comunicazioni non saranno verificate, controllate o sottoposte a censura da parte di MFT, ad esclusione di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nelle forme e nelle modalità previste dalla legge.
- 15.4 Il Cliente potrà comunicare a MFT presso l'indirizzo di posta amministrazione@mftitalia.it eventuali violazioni delle disposizioni vigenti riscontrate nell'erogazione del servizio.
- 15.5 Ai sensi dell'Art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze". Pertanto MFT non potrà essere ritenuta responsabile per le interruzioni temporanee o permanenti derivanti da interferenze elettromagnetiche non dipendenti da MFT stessa o derivanti da perdita della visibilità ottica tra la sede/abitazione del Cliente e la Stazione Radio Base in disponibilità di MFT, dovuta a costruzione di nuovi edifici e/o strutture pubbliche e/o private. Qualora le cause di indisponibilità permanente del Servizio non siano da imputare al Cliente, il Contratto si intenderà risolto e non all'altro salvo dovuto a MFT salvo la restituzione di eventuali dispositivi e/o corrispettivi pregressi.

- Inoltre, MFT non sarà responsabile in caso di interruzioni, difetti di funzionamento o ritardo nell'erogazione dei Servizi causati da:
- utilizzo del Servizio in difformità delle istruzioni ricevute; • difettoso funzionamento dell'impianto o dei terminali utilizzati dal Cliente;
  - interventi, riparazioni o manomissioni effettuate dal Cliente o da personale non autorizzato da MFT; • forza maggiore, ovvero interruzione totale o parziale dei servizi di accesso o di terminazione della connessione, se dovuta a forza maggiore o al fatto di terzi. Per casi di forza maggiore si intendono gli eventi non previsti e non prevedibili da MFT e dipendenti da fatti naturali o del terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: esplosioni, fulmini, terremoti, uragani, incendi, inondazioni, altre catastrofi naturali, scioperi;
  - MFT non sarà responsabile verso il Cliente o soggetti ad esso direttamente od indirettamente collegati per danni, perdite, esborsi ed oneri da questi eventualmente sopportati o sostenuti in caso di sospensione od interruzione del servizio dovuta a cause di forza maggiore.
- In nessun caso MFT sarà responsabile per danni subiti dal Cliente consistenti in mancato guadagno, perdita di opportunità commerciali od altri danni indiretti di qualsiasi natura, salvo i casi di dolo o colpa grave.

## 16. INTERVENTI A VUOTO

- 16.1 La fattispecie di intervento a vuoto si verifica nel caso in cui, a seguito di un reclamo del Cliente riguardante la rete di supporto al Servizio, venga accertato che la stessa è perfettamente funzionante ovvero che il malfunzionamento è indotto da cause non imputabili a MFT. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo citiamo quali potenziali cause non siano imputabili a MFT:
- presenza di eventuali prodotti tecnicamente non compatibili; • errata configurazione sulla rete di supporto di MFT; • personal computer e/o router del Cliente non correttamente configurati o con problemi tecnici; • mancanza di alimentazione elettrica all'antenna; • cavo ethernet danneggiato o interventi meccanici (spostamento/ripuntamento dell'antenna) operati direttamente dal Cliente; • reset dell'antenna tramite pressione sull'apposito pulsante allocato sulla stessa o sull'alimentatore; • reset di altri apparati necessari al corretto funzionamento della rete. In particolare MFT, a fronte della segnalazione del disservizio o malfunzionamento, effettua le seguenti attività:
- gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dal Cliente a MFT; • Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudi) della segnalazione. Dalla verifica tecnica, sarebbero riscontrabili le seguenti ipotesi: • malfunzionamento su rete di supporto del Servizio: il reclamo viene gestito nel rispetto degli SLA di servizio; • assenza di malfunzionamento su rete di supporto del Servizio: il reclamo viene trattato come un intervento a vuoto;
- 16.2 In tutti i casi di richiesta intervento, esclusi i casi sotto specificati, MFT interverrà senza alcun vincolo temporale a ripristinare il Servizio qualora possibile; al Cliente, in caso di intervento a vuoto, sarà addebitato un importo pari a Euro 80,00(ottanta/00), IVA esclusa, a titolo di rimborso dei costi sostenuti.
- 16.3 Nel caso di intervento a vuoto richiesto da Cliente EOLO Power in modalità SLA 3, sarà addebitato al Cliente stesso, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari a Euro 120,00(centoventi/00), IVA esclusa.
- 16.4 Nel caso di intervento a vuoto richiesto da Cliente EOLO Business in modalità SLA Premium, sarà addebitato al Cliente stesso, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari a Euro 350,00(trecentocinquanta/00), IVA esclusa.
- 16.5 Il Cliente è tenuto a corrispondere l'importo previsto per l'intervento a vuoto, a seconda della modalità di cui ai precedenti art. 16, comma 2, comma 3 e comma 4, direttamente a MFT; sarà obbligo del Cliente controfirmare il rapporto tecnico di intervento.

## 17. DISPOSIZIONI VARIE - COMUNICAZIONI

- 17.1 Ogni modifica od integrazione del Contratto dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 17.2 MFT effettuerà tutte le attività di propria competenza ai sensi del Contratto direttamente o tramite terze parti da essa incaricate.
- 17.3 MFT effettuerà le comunicazioni al Cliente all'indirizzo di posta elettronica comunicato così come previsto all'articolo 5, comma 1 ovvero a mezzo posta o telefax; le comunicazioni si intenderanno conosciute qualora inviate all'ultimo indirizzo o numero di telefax indicato dal Cliente.
- 17.4 Il Cliente invierà tutte le comunicazioni ordinarie a MFT mediante lettera raccomandata, contenente documento firmato in originale, da indirizzare a MFT ITALIA SRLU - Via Cascina Secchi, 351 - 24040 Issò (BG) o, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo amministrazione@mftitalia.it.
- 17.5 Il Cliente si obbliga a comunicare senza indugio a MFT ogni modifica dei propri dati rilevanti ai fini della fatturazione.
18. DIVIETO DI CESSIONE
- 18.1 Il presente Contratto ed il Servizio ad esso relativo hanno natura strettamente personale e, conseguentemente, è fatto divieto al Cliente di cederli, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte di MFT.

## 19. RECLAMI E INDENNIZI

- 19.1 Il Cliente avrà facoltà di inviare i reclami relativi alla erogazione del Servizio all'indirizzo amministrazione@mftitalia.it. Gli indennizzi sono erogabili solo laddove il Servizio oggetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto è compatibile con le fattispecie di disservizio di seguito descritte.
- 19.2 Indennizzo per ritardo nell'attivazione (nuova linea o migrazione) a fronte della segnalazione da parte del Cliente di un ritardo rispetto al termine massimo contrattualmente previsto per l'attivazione di una nuova linea o migrazione fisica della medesima (da un indirizzo ad altro del Cliente), senza cambio di operatore, fatte salve le ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, MFT si impegna ad accertare il ritardo segnalato dal Cliente entro 45(quarantacinque) giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte del Cliente e, in caso di accertamento positivo, ad accreditare automaticamente al Cliente, senza bisogno di specifica richiesta:
- a) un indennizzo pari ad euro 4,00(quattro) per ogni giorno di ritardo, per ciascun Servizio da fornire sulla linea;
  - b) un indennizzo pari ad euro 1,40(un/40) per ogni giorno di ritardo, se il ritardo è relativo soltanto a servizi di accesso alla rete correlati.
- Qualora il ritardo di attivazione di una nuova linea o il trasloco della medesima, siano imputabili al Cliente finale, il termine di attivazione si considera sospeso per tutto il tempo in cui perdura la causa ostativa all'attivazione stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata presenza del Cliente all'appuntamento concordato per l'effettuazione di sopralluoghi tecnici necessari, la richiesta di rinvio dell'appuntamento concordato da parte del Cliente, il fatto del terzo inerente i locali dove il servizio deve essere attivato, etc.).
- 19.3 Indennizzo per indebita sospensione o cessazione amministrativa del servizio: a fronte della segnalazione da parte del Cliente di un disservizio consistente nella sospensione o cessazione del Servizio per motivi non tecnici, fatte salve le ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore e quanto stabilito dal successivo articolo 19.6, MFT si impegna ad accertare il ritardo segnalato dal Cliente entro 45(quarantacinque) giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte del Cliente e, quando la sospensione o la cessazione amministrativa del Servizio risulti disposta da MFT in difetto dei necessari presupposti di fatto indicati nel Contratto o in violazione del preavviso previsto, MFT si impegna ad accreditare automaticamente al Cliente, senza bisogno di specifica richiesta:

- a) un indennizzo pari ad euro 6,00(sei) per ogni giorno di sospensione del Servizio;
  - b) un indennizzo pari ad euro 1,50(un/50) per ogni giorno di ritardo, se il ritardo è relativo soltanto a servizi di accesso alla rete correlati.
- 19.4 Modalità di corresponsione degli indennizzi di cui agli articoli 19, comma 2 e 19, comma 3; in caso di accertamento positivo del disservizio, gli indennizzi di cui agli articoli 19, comma 2 e 19, comma 3 verranno corrisposti, mediante accredito a partire dalla prima fattura emessa successivamente all'accertamento del disservizio medesimo. Qualora l'indennizzo da corrispondere sia superiore al canone indicato nella prima fattura utile, se l'ecedenza fosse superiore ad euro 100,00(cento/00) verrà corrisposta mediante assegno o bonifico bancario utilizzando le coordinate fornite dal Cliente, entro il termine di 30(trenta) giorni dall'emissione della fattura.
- Per i Servizi ove previsto pagamento anticipato del traffico, la corrispondenza avverrà mediante accredito dell'indennizzo, con contestuale segnalazione al Cliente a mezzo mail. In caso di cessazione del Contratto o su esplicita richiesta del Cliente in caso di indennizzo superiore ad euro 100,00(cento/00), la corresponsione dell'indennizzo avverrà a mezzo bonifico bancario entro 60(sessanta) giorni dall'accertamento del disservizio.
- 19.5 Indennizzi su richiesta; ai verificarsi di specifiche ipotesi di disservizio imputabili a MFT, a seguito dell'accertamento del ritardo segnalato dal Cliente, MFT si impegna entro 45(quarantacinque) giorni dalla ricezione della segnalazione ed a fronte di richiesta esplicita di indennizzo da parte del Cliente, a riconoscere un indennizzo non moltiplicabile per il numero di utenze in disponibilità del Cliente, secondo quanto nel seguito indicato:
- per ogni giorno di ritardo nell'attivazione con cambio di operatore del Servizio, 1(un) giorno di prolungamento dello stesso Servizio; per ogni giorno di ritardo nell'attivazione con cambio di operatore di un Servizio correlato al Servizio di accesso alla rete, 1(un) giorno di prolungamento di tale Servizio;

- 1(un) giorno di prolungamento del Servizio telefonico, per ogni giorno di ritardo nella conclusione della procedura di portabilità del numero (nei limiti di quanto previsto dalle normative di settore);

- 1(un) giorno di prolungamento del Servizio, per ogni giorno di malfunzionamento del Servizio non accessorio da intendersi quale "completa interruzione" dello stesso per motivi tecnici; se il malfunzionamento fosse dovuto a ritardo nella riparazione del guasto imputabile a MFT, l'indennizzo si applica all'intero periodo intercorrente tra la richiesta esplicita di indennizzo e l'effettivo ripristino del Servizio; 0,5(zerovigolacinque) giorno di prolungamento se il malfunzionamento fosse riconducibile solo a servizi di accesso alla rete correlati;

- 0,5(zerovigolacinque) giorni di prolungamento del Servizio per ogni giorno di malfunzionamento del Servizio da intendersi in funzione di "irregolare o discontinua erogazione del Servizio che non comporti la completa interruzione del medesimo o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti" imputabile a MFT; se il malfunzionamento fosse dovuto a ritardo nella riparazione del guasto imputabile a MFT, l'indennizzo si applica all'intero periodo intercorrente tra la richiesta esplicita di indennizzo e l'effettivo ripristino del Servizio; 0,25(zerovigolaventicinque) giorno di prolungamento se il malfunzionamento fosse riconducibile solo a servizi di accesso alla rete correlati;

- 0,5(zerovigolacinque) giorni di prolungamento del Servizio telefonico per ogni giorno di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection;

- 0,25(zerovigolaventicinque) giorni di prolungamento del Servizio richiesto per ogni giorno di attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti; 0,25(zerovigolaventicinque) giorni di prolungamento del Servizio e l'attivazione fosse riconducibile a servizi di accesso correlati;

- 1(un) anno di Servizio gratuito per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici, inclusa l'ipotesi di omesso aggiornamento dei dati in caso di variazione o di giustificata e tempestiva richiesta da parte del Cliente interessato;

- 0,25(zerovigolaventicinque) giorni di prolungamento del Servizio oggetto di richiesta di indennizzo, per ogni giorno di ritardo nella risposta alla richiesta stessa; tale indennizzo, calcolato su singola utenza, non sarà moltiplicabile per il numero di utenze in disponibilità del Cliente e non terrà conto di reclami successivi relativi al medesimo disservizio;

- 1(un) anno di Servizio telefonico gratuito, nell'ipotesi in cui il Cliente perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato;
- per le fattispecie di disservizio imputabili a MFT per le quali non sia contemplato un diverso indennizzo, trova applicazione un prolungamento pari a 1(un) giorno per ogni giorno di disservizio inerente al Servizio e il prolungamento pari a 0,5(zerovigolacinque) giorno per ogni giorno di disservizio, quanto a servizi di accesso alla rete correlati;

- 19.6 Modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 19, comma 5; in caso di accertamento positivo del disservizio, gli indennizzi di cui all'articolo 19, comma 5 verranno liquidati nel mese successivo a quello di accertamento del disservizio. Al riguardo, il servizio di Assistenza Clienti comunicherà al Cliente l'avvenuto prolungamento.

- 19.7 Esclusione degli indennizzi; nessun indennizzo è dovuto nelle ipotesi di disservizi conseguenti o comunque riconducibili ad un utilizzo improprio del Servizio o non conforme alle Condizioni Generali del Contratto, salvo che MFT, a seguito dell'avvenuta conoscenza del utilizzo improprio, abbia omesso di azionare i rimedi contrattuali previsti dal presente Contratto.

## 20. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - FORO COMPETENTE

- 20.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per le controversie eventualmente insorte tra MFT ed il Cliente, gli stessi esperiranno il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della stessa controversia.

- 20.2 Per le controversie eventualmente insorte circa l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Crema.

## 21. ADESIONE

- 21.1 Il Cliente dichiara di avere letto le Condizioni Generali, la scheda di adesione, l'offerta e gli altri allegati e di accettarne interamente il contenuto.

Luogo ..... data .....

X .....  
Timbro e firma del Cliente

Per specifica approvazione delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 in tutti i loro punti.

X .....  
Timbro e firma del Cliente

X .....  
NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO, IN STAMPATELLO .....